

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 04234/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4234 del 2020, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Carmine Marra, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con  
domicilio digitale avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it;

***contro***

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato  
e difeso dall'avvocato Maria Imperato, con domicilio digitale  
m.imparato@pec.regione.campania.it;

***nei confronti***

Francesco Grieco, Società Agricola Campanile A R.L., Alfonso Malanga e Alfonso  
Ricciardi, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a – del D.R.D. n. 157 del 03.08.2020 recante “Programma di Sviluppo Rurale

Campania 2014- 2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017”, nell'ambito della quale il ricorrente è ricompreso tra le “domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria”;

b – del provvedimento prot. n. 0408091 del 08.09.2020 con il quale il Dirigente della U.O.D. 50 07 10 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Avellino “non ha accolto la richiesta di riconoscimento del punteggio relativo al criterio di selezione 5.3 – investimenti tesi a favorire la filiera corta” e, dunque, non ha attribuito 9 punti;

c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 197185 del 20.04.2020 recante la comunicazione degli esiti dell'attività di revisione svolta in autotutela ex art. 10 bis della L. n. 241/1990;

d – ove e per quanto occorra, del verbale reso dalla Commissione all'esito dell'istruttoria, non conosciuto;

e - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 130+ del 30.09.2019 recante la graduatoria provvisoria provinciale;

f – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 26 del 03.02.2020 di approvazione della rettifica della graduatoria sub e);

g – ove e per quanto occorra, del D.R.D. 47 del 20.04.2020 recante l'elenco delle domande immediatamente finanziabili;

h - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente a vedere inclusa la propria domanda non solo ammessa ma anche finanziata.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12/03/2021:

a - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0044045 del 27.01.2021 con la quale la competente U.O.D. regionale 50 07 10 ha comunicato l'esito del riesame ritenendo non accoglibili le controdeduzioni del ricorrente ovvero la domanda ammissibile ma non finanziabile per conferma del punteggio di 73 punti;

b - ove e per quanto occorra, del verbale della Commissione di riesame presupposto al provvedimento impugnato;

c - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente a vedere la propria domanda non solo ammessa ma anche finanziata;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 la dott.ssa Gabriella Caprini, uditi per le parti i difensori da remoto e trattenuto il ricorso in decisione con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, conv. in legge n. 21/2021, come specificato nel verbale;

Ritenuto che, *prima facie*, il ricorso appare suffragato dall'elemento del *fumus boni iuris*, atteso che:

a) il termine filiera corta viene indicato dalla Comunità Europea nel regolamento (UE) n. 1305/2013, come "una filiera di approvvigionamento formata da un numero

limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori". Da detta definizione sembra possibile desumersi che la filiera corta si basi, oltre che sulla distanza tra luogo di produzione e luogo di vendita dei prodotti (cd. "km. zero"), anche sugli anelli della filiera agroalimentare con l'obiettivo di ridurre al massimo il numero, concretandosi l'opzione più breve nella vendita diretta effettuata dal produttore;

b) l'azienda produce castagne fresche in massa e farro da vendere ai grossisti della zona (trattasi di un prodotto non vendibile, non selezionato e non finito, perché con alta percentuale di scarto); con la realizzazione del progetto di investimento, grazie all'introduzione del locale per la prima lavorazione ed essiccazione delle castagne e la decorticatrice per farro, l'azienda sarebbe in grado di ottenere un prodotto ottimale dal punto di vista qualitativo, vendibile ai consumatori finali o attraverso negozi al dettaglio o in forma diretta (ufficio vendite aziendale, mercati agricoli, manifestazioni ecc.);

c) ingiustificata sembrerebbe la decurtazione di punti 9 per il criterio di selezione 5.3, sul presupposto che la sola realizzazione di locali per la prima lavorazione delle castagne e l'acquisto della decorticatrice per cereali non permetterebbero l'attribuzione dello specifico punteggio non evidenziandosi investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta, considerata, di contro, la previsione dell'attività di vendita diretta in azienda attraverso un ufficio vendite, posto nel piano ammezzato del manufatto atto alla trasformazione e conservazione;

Ritenuto che al pregiudizio lamentato può ovviarsi disponendo l'accantonamento delle somme richieste dalla parte ricorrente sino alla decisione nel merito;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale,

suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – come da richiesta a verbale di parte ricorrente, la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV)

l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa

ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 26 ottobre 2021;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

A) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

B) accoglie l'istanza cautelare di cui in epigrafe e per l'effetto:

a) dispone l'accantonamento delle somme richieste nella domanda dalla parte ricorrente;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 ottobre 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con legge n. 176 del 18.12.2020, modificato con l'art. 1, co. 17, del decreto-legge n. 183 del 31.12.2020 conv. in legge n. 21/2021, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Gabriella Caprini**

**IL PRESIDENTE**  
**Anna Pappalardo**

**IL SEGRETARIO**